



PRESENTAZIONE DEL VOLUME

(a cura dell'autore o del curatore)

Informazioni generali

Autore: Francesco Viggiani

Titolo del volume: La responsabilità penale dell'individuo per atti di tortura nel diritto internazionale

link: <https://editorialescientifica.it/prodotto/la-responsabilita-penale-dellindividuo-per-atti-di-tortura-nel-diritto-internazionale/>

Casa editrice e luogo di stampa: Editoriale Scientifica s.r.l.; Napoli

Anno di pubblicazione: 2026

Pagine complessive e costo del volume: 354 pp.; € 32,00.

Informazioni sul volume

Tra gli atti integranti i crimini internazionali, la tortura costituisce una fattispecie paradigmatica, la cui evoluzione normativa riflette le tensioni tra le diverse branche del diritto internazionale. Il lavoro monografico muove le sue basi dal riscontro di alcune discrasie tra le varie ipotesi di tortura specificate all'interno degli *Elements of Crimes* (EoC) del 2002. Analizzando il testo che “affianca” lo Statuto di Roma emergono delle distinzioni tra le componenti previste per la tortura nella sua veste di *sub-specie* della categoria di crimini contro l'umanità e quelli configuranti la stessa nella veste di crimine di guerra. Tali distinzioni assumono particolare rilievo dal momento in cui, trascendendo dalla semplice declinazione dell'elemento di contesto (o *chapeau*) – diverso, come è giusto che sia, trattandosi di una sottocategoria di “macro-crimini” differenti tra loro –, giungono ad altri elementi costitutivi, dissimili nella forma o, addirittura, assenti in un caso e presenti nell'altro, e viceversa.

Il principale interrogativo al quale la ricerca si prefigge di dare risposta mira a rinvenire le cause poste alla base della declinazione morfologica della tortura, soprattutto considerando che tale coniugazione configuri, di fatto, un *unicum* tra tutti i crimini rappresentati all'interno degli EoC. Al fine di dare una risposta al punto, lo studio ha avuto come oggetto specifico l'insieme di tutti i vari *reports*, *drafts codes* e *meeting* susseguitisi nel tempo tra le varie Commissioni, l'*International Law Commission* e i diversi *Working Groups* chiamati a delineare il contenuto degli statuti dei Tribunali *ad hoc*, sino allo Statuto dell'ICC e gli EoC. Le risultanze derivanti da questo lavoro mostrano come la "frattura" sia il frutto di una rilevante influenza delle fonti pattizie afferenti alla branca dei diritti umani riversata per lo più sulla tortura vista come una delle ipotesi di crimine contro l'umanità.

Preso atto delle diverse branche del diritto internazionale che in qualche modo hanno condizionato – unitamente alla legalità "*formale*" (o legalità stretta) – la formazione della fattispecie in discorso, il lavoro di ricerca giunge ad un altro interrogativo, ossia come gli ordinamenti interni abbiano recepito tale differenziazione: se, quindi, essi l'abbiano riproposta, oppure se siano andati al di là del mero rinvio all'esterno cercando di uniformare la fattispecie secondo una visione coerente ed olistica della questione. A tal proposito, lo studio ha analizzato quarantuno ordinamenti, selezionati rispettando un equilibrio geografico, oltre che le tradizioni di *common* e di *civil law*. Dalla disamina delle varie legislazioni interne è emerso come quasi nella totalità dei casi le declinazioni siano state riportate all'interno dei rispettivi codici.

Questo conferma quanto le altre branche del diritto internazionale abbiano influito sul piano della criminalizzazione sia internazionale che domestica alimentandone, al contempo, una moltiplicazione problematica frutto di una visione settorialistica del "fenomeno" tortura.

A contrario, la tesi suggerita dal lavoro monografico intende rimarcare la necessità di considerare la tortura, pur se nella veste di *species* del *genus* di macro-crimine, come fattispecie unitaria nei suoi elementi tipizzanti. Gli Stati, sia in seno all'Assemblea dell'ICC, che nelle rispettive legislazioni interne, dovrebbero pertanto evitare inutili discrasie linguistiche foriere di disorientamento interpretativo, basando invece il loro esercizio su di una visione sistemica, olistica e coerente dell'intero panorama internazionale. Questo approccio potrebbe evitare problemi applicativi favorendo l'incriminazione della tortura, commessa *aliunde*, sia da un punto di vista processuale che di eventuale estradizione, il tutto in piena applicazione del principio di universalità della giurisdizione penale per i *delicta juris gentium*.